



News del 29/11/19

RITENUTE – NUOVI OBBLIGHI PER COMMITTENTI E APPALTATORI

L'art. 4 del D.L. 124 del 26 ottobre 2019, in fase di conversione, introduce nuove disposizioni a tutela dei lavoratori impiegati nell'esecuzione di un appalto, prevedendo nuovi obblighi in capo alle parti del contratto di appalto, committente e appaltatore, con riguardo al versamento delle ritenute fiscali operate sulle retribuzioni corrisposte al personale direttamente impiegato nell'esecuzione delle opere o dei servizi affidati. Infatti, a decorrere dal 1° gennaio 2020, il soggetto obbligato al versamento delle suddette ritenute è il committente; l'appaltatore resta responsabile per la corretta determinazione delle ritenute e per la corretta esecuzione delle stesse, nonché per il versamento, laddove non abbia rispettato tutti i nuovi adempimenti a suo carico introdotti dalla disposizione in esame.

Segue una sintesi dei nuovi obblighi a carico delle parti del contratto di appalto.

Nuovi obblighi del committente:

- obbligo di versare le ritenute e le addizionali sui redditi di lavoro dipendente e assimilati, trattenute ai lavoratori direttamente impiegati nell'esecuzione dell'opera o del servizio dall'impresa appaltatrice o affidataria e dalle imprese subappaltatrici e da queste ultime versate al committente con almeno cinque giorni lavorativi di anticipo rispetto alla scadenza del versamento stesso;
- obbligo di comunicare all'impresa appaltatrice o affidataria specifico conto corrente bancario o postale sul quale depositare l'importo;
- divieto di utilizzare in compensazione proprie posizioni creditorie nell'effettuazione del versamento delle somme ricevute;
- obbligo di versare le somme ricevute entro il termine previsto per il versamento stesso, indicando nella delega di pagamento il codice fiscale del soggetto che ha effettuato le ritenute, per conto del quale il versamento è eseguito;
- obbligo di sospendere il pagamento dei corrispettivi maturati dall'impresa appaltatrice o affidataria e di vincolare tali somme al pagamento delle ritenute qualora le stesse non abbiano adempiuto nei termini ai loro obblighi di comunicazione e versamento;
- obbligo di comunicare entro 90 giorni all'Agenzia delle Entrate territorialmente competente l'avvenuta sospensione di cui sopra;
- obbligo di procedere al versamento con ravvedimento qualora entro i 90 giorni l'impresa appaltatrice o affidataria e le imprese subappaltatrici abbiano effettuato il versamento sul conto e abbiano richiesto il ravvedimento operoso;
- obbligo di comunicare all'impresa appaltatrice o affidataria e subappaltatrice l'avvenuto pagamento, entro cinque giorni dalla data del pagamento mediante posta elettronica certificata;

Nuovi obblighi dell'appaltatore (impresa appaltatrice o affidataria e imprese subappaltatrici):

- trattenere le ritenute fiscali ai lavoratori direttamente impiegati nell'esecuzione dell'opera o del servizio; l'obbligo è relativo a tutte le ritenute fiscali operate dall'appaltatore nel corso di durata del contratto;
- versare l'importo corrispondente all'ammontare complessivo del versamento dovuto al committente con almeno cinque giorni lavorativi di anticipo rispetto alla scadenza del versamento stesso sullo specifico conto corrente comunicato dalla committente all'appaltatrice e da quest'ultima alle imprese subappaltatrici;
- trasmettere alla committente (le subappaltatrici trasmettono alle appaltatrici) tramite posta elettronica certificata, entro il termine disposto per il versamento sul conto corrente delle somme da versare, i seguenti dati: un elenco nominativo di tutti i lavoratori, identificati mediante codice fiscale, impiegati nel mese precedente direttamente nell'esecuzione di opere e servizi affidati dalla committente con dettaglio delle ore lavorate e relativa retribuzione, nonché delle ritenute fiscali eseguite nel mese precedente nei confronti del singolo lavoratore, con separata indicazione di quelle relative alla prestazione affidata dalla committente. Inoltre, occorre trasmettere tutti i dati utili alla compilazione della delega di pagamento e quelli identificativi del bonifico effettuato.

Sanzioni gravanti sul soggetto obbligato al versamento delle ritenute fiscali:

- Il committente è responsabile per il tempestivo versamento delle ritenute effettuate dall'impresa appaltatrice e subappaltatrici entro il limite dell'ammontare dei bonifici ricevuti entro il termine dei cinque giorni lavorativi di anticipo rispetto alla scadenza e dei corrispettivi maturati a favore dell'impresa appaltatrice o affidataria e non corrisposti alla stessa data; il committente è responsabile integralmente nel caso in cui non abbia tempestivamente comunicato all'impresa appaltatrice o affidataria gli estremi del conto corrente su cui effettuare i versamenti o abbia eseguito pagamenti alle imprese affidatarie appaltatrici o subappaltatrici, inadempienti. Il soggetto obbligato che non esegue in tutto o in parte, alle prescritte scadenze, il versamento delle ritenute è soggetto alla seguente sanzione amministrativa: 30% dell'importo non versato, ridotto a 1/15 per ogni giorno di ritardo entro 15 giorni. La sanzione è penale per l'omesso versamento di importo superiore a 50.000 euro.

Deroga per le imprese appaltatrici dotate di certificazione dell'Agenzia delle Entrate:

Le imprese appaltatrici, affidatarie e subappaltatrici possono eseguire direttamente il versamento delle ritenute, come prima dell'introduzione delle nuove disposizioni esame, se risultino in attività da almeno cinque anni ovvero abbiano eseguito nel corso dei due anni precedenti complessivi versamenti registrati nel conto fiscale per un importo superiore a euro 2 milioni; non abbiano iscrizioni a ruolo o accertamenti esecutivi affidati agli agenti della riscossione relativi a tributi e contributi previdenziali per importi superiori ad euro 50.000. Per accedere alla deroga occorre comunicare alla committente la volontà di avvalersi della deroga allegando una certificazione dei requisiti resa disponibile dall'Agenzia delle Entrate mediante canali telematici.

Infine, per le imprese appaltatrici, affidatarie e subappaltatrici, un'ulteriore deroga alla disciplina previgente entra in vigore dal 1° gennaio 2020 con riguardo alla esclusione della facoltà di compensare contributi previdenziali e assistenziali e premi assicurativi maturati nel corso di durata del contratto di appalto sulle retribuzioni erogate al personale direttamente impiegato nell'esecuzione delle opere o dei servizi affidati.

Per informazioni:

dott. Fabio Perrone - Via Barbanera n. 6 – 65024 Manoppello (PE)



085 2402449



085 8670807



338 8676792



segreteria@perroneconsulenza.it



postacertificata@pec.perroneconsulenza.it



perroneconsulenza.it



@PerroneTWIT



338.8676792

Prenota appuntamento nel menù di sinistra del sito internet www.perroneconsulenza.it